

In relazione al rito unificato denominato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie", introdotto con l'emendamento governativo 15.0.8 occorre evidenziare come diverse e significative modifiche siano state introdotte con le proposte emendative della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere a prima firma della senatrice Valente.

In particolare:

1) il Governo nell'esercizio della delega dovrà prevedere che nei procedimenti di separazione e divorzio in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di protezione di cui all'articolo 342-*bis* del codice civile (recante "Ordini di protezione contro gli abusi familiari"); saranno introdotte le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria. Ancora sempre con riguardo agli ordini di protezione il Governo dovrà prevedere che essi possano essere richiesti ed emessi anche dal tribunale per i minorenni e quando la convivenza è già cessata. Infine è disposto che nell'atto introduttivo debbano essere indicati anche i procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa;

2) in ossequio all'articolo 48 della Convenzione di Istanbul che vieta il ricorso obbligatorio ai metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione stessa, il giudice non potrà invitare le parti ad intraprendere un percorso di mediazione, né potrà esperire un tentativo di conciliazione ogni qual volta siano allegati casi di violenza domestica e di genere;

3) il Governo è delegato ad istituire presso ciascun Tribunale un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, con possibilità, per le parti, di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco. I mediatori familiari dovranno essere dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica e saranno, infine, obbligati ad interrompere l'attività di mediazione in caso emerga qualsiasi forma di violenza;

4) è previsto che nei casi in cui il minore rifiuti di incontrare uno o entrambi genitori, il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, dovrà accertare con urgenza le cause del rifiuto e assumere i provvedimenti nel superiore interesse del minore, tenendo conto - nella determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri con i medesimi - di eventuali episodi di violenza. In ogni caso, il Governo dovrà assicurare che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio siano, se necessario, accompagnati dai servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima. Qualora il giudice ritenga di avvalersi di un consulente, con sole funzioni di ausilio e non accertamento, il medesimo sarà tenuto ad attenersi ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità agli stessi estranei;

5) il Governo introdurrà disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento, prevedendo la non delegabilità dell'ascolto da parte del giudice e l'obbligatoria registrazione delle audizioni dei minori;

6) significativo è inoltre il limite che la delega pone all'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari nelle cause di affido dei minori, con la previsione per la quale - fermo restando il principio generale dell'interesse del minore a mantenere relazioni significative con i genitori - tale intervento, nelle ipotesi di violenze di genere e domestiche, possa essere disposto solo in quanto specificamente diretto alla protezione della vittima e del minore e sia adeguatamente motivato. Infine, è previsto che nell'esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, gli stessi avvengano alla presenza e sotto il controllo del giudice, salvaguardando sempre il preminente interesse alla salute psicofisica del minore e limitando l'uso della forza pubblica ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile.